

CONSORZIO DI TUTELA DELLA PASTA DI GRAGNANO IGP

REGOLAMENTO CONSORTILE

Regolamento disciplinante talune attività conferite con decreto ex MIPAAF oggi "MASAF" del 21 dicembre 2018, pubblicato in G.U. S.G. n. 14 del 17/01/2019 e decreto 22 dicembre 2021 n. 21A07677 pubblicato in G.U. S.G. n. 3 del 05/01/2022 – conferimento incarico a svolgere le funzioni previste dall'art. 14 , comma 15 e ss. della legge 21 dicembre 1999, n.526, sulla IGP Pasta di Gragnano, registrata con regolamento (UE) n. 969 della Commissione del 02 ottobre 2013, pubblicato nella G.U. dell'Unione Europea L 270 del 11/10/2013"

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art 1 - Obblighi e diritti dei Consorziati

- I. I consorziati sono soggetti ai seguenti obblighi e diritti:
 - a) I Soci sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti nell'art. 8 dello Statuto sociale;
 - b) esercitare i propri diritti contenuti nell'art. 9 dello statuto sociale.

I consorziati hanno altresì l'obbligo:

- c) di comunicare al Consorzio l'eventuale perdita di taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione e/o la permanenza nel Consorzio stesso;
- d) di non compromettere, con iniziative personali non autorizzate, l'armonia e l'unione dei consorziati con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo spirito consortile, o con ingerenze in fatti o adempimenti di esclusiva pertinenza degli organi rappresentativi del Consorzio;
- e) di non arrecare pregiudizio al prestigio e immagine del Consorzio con comportamenti incompatibili con la correttezza professionale, lealtà, dirittura morale, decoro.

Art. 2 - Controlli presso i Soci

- I. I Soci debbono assoggettarsi a tutti i sopralluoghi, verifiche e richieste deliberate dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle attività previste all'art.14, comma 15 e ss. Della legge 21 dicembre 1999, n.526.

- II. I controlli da parte del Consorzio sull'adempimento da parte del Socio delle disposizioni di legge e di quelle dello Statuto e dei Regolamenti consortili si estendono a tutte le fasi del ciclo di produzione e di commercializzazione, e per svolgere ciò si potrà avvalere della figura di agenti vigilatori.
- III. I Soci dovranno consentire la visita del loro stabilimento di produzione ed ogni altro luogo comunque connesso alla produzione, trasformazione, conservazione e vendita della IGP "Pasta di Gragnano" fornendo altresì tutte le notizie e documentazioni che saranno richieste per tali operazioni.

Art. 3 - Versamento quota annuale

- I. Il versamento della quota annuale di partecipazione al consorzio stabilita nell'art. 12 lettera b) dello statuto sociale, deve essere effettuato dai soci consorziati in un'unica soluzione entro il 30 giorni dalla data di emissione della fattura;
- II. nel caso di tardivo versamento è prevista una sanzione pecuniaria pari agli interessi legali aumentati di tre punti percentuali. Gli interessi decorrono dal termine fissato al successivo comma III;
- III. scaduto il termine di pagamento previsto "30 giorni successivi data di emissione fattura" , il consorzio invia un primo sollecito di pagamento entro 5 giorni dal termine di scadenza del versamento della quota annuale, con l'invito a regolarizzazione nel termine successivo di 5 giorni; riscontrato il mancato pagamento alla scadenza prevista, il Consorzio invia nei 5 giorni successivi un secondo avviso di sollecito, concedendo , in via del tutto eccezionale , l'ulteriore termine di 5 giorni per il pagamento della quota sulla quale verranno calcolati gli interessi con le modalità di cui al comma II ; trascorso inutilmente l'ulteriore termine di pagamento concesso nel secondo avviso di pagamento , fermo restando i provvedimenti previsti dallo statuto sociale, il consorzio è legittimato ad esercitare ogni diritto per il recupero del credito adottando procedure legali di messa in mora;

- IV.** il consiglio di amministrazione, con ratifica dell'assemblea dei soci, ha facoltà di stabilire anche diverso termine di pagamento della quota annuale.

Art. 4 – norme comuni sul regolamento dei contributi dovuti da tutti i produttori immessi nel sistema di controllo della “Pasta di Gragnano IGP”

Ai sensi del D.M. del 12 Settembre 2000, n.410, art.1 , i costi derivanti dalle attività svolte di cui all'art.14 , comma 15 e ss. Della legge 21 dicembre 1999, n.526 , sono posti a carico e regolamentati secondo le seguenti disposizioni :

- I.** Gli associati e i produttori non associati immessi nel sistema di controllo della “Pasta di Gragnano IGP” sono tenuti al versamento del contributo annuale per le attività erga omnes, commisurato ai livelli produttivi espressi da ciascun produttore e con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione e ratificate dall'assemblea dei soci, sulla base dei seguenti elementi:
- a.** per la sottocategoria “Grandi Produttori” e sottocategoria “Produttori” e per i produttori non soci ma immessi nel sistema di controllo della IGP “Pasta di Gragnano”:
un contributo commisurato in euro per ogni chilogrammo (o altra unità di misura) di produzione accertata dalla Struttura di controllo incaricata a fine di ogni esercizio;
- II.** il consiglio di amministrazione, con ratifica dell'assemblea dei soci, delibera il contributo annuale in acconto, sulla commisurazione della quantità di pasta IGP di Gragnano per ogni singolo produttore e per ciascun anno salvo conguaglio da effettuarsi come segue al comma **IV**;
- III.** il calcolo del contributo in acconto, deve essere effettuato sulla base della comunicazione dei valori di produzione accertati e trasmessi annualmente al consorzio, per la denominazione tutelata, dell'anno immediatamente precedente così come risultanti dai dati messi a disposizione dalla Struttura di controllo incaricata;

- IV.** Eventuali conguagli a debito/credito, vengono effettuati e regolarizzati:
- a. Economicamente, con rilevanza fiscale per l'anno di competenza, con emissione di fatture di debito o note di credito entro il secondo mese immediatamente successivo alla chiusura dell'esercizio, sempre che siano stati ricevuti i dati di produzione dalla struttura di controllo, o in ogni caso entro il mese successivo dalla data di ricezione dei dati definitivi di produzione da parte dell'Organismo di Controllo;
 - b. finanziariamente entro l'anno successivo alla chiusura dell'esercizio una volta ricevuti i dati di produzione dalla struttura di controllo che coincidono normalmente con il mese di gennaio di ogni anno, salvo ritardi non imputabili al consorzio. Per i conguagli a debito dei contributi, il consorzio emetterà regolare fattura il cui pagamento deve essere regolarizzato con le stesse modalità previste al III comma dell'articolo 3.
- V.** Per i produttori che denunciano l'inizio dell'attività in corso di anno , per il calcolo del contributo si utilizzerà, quale dato di riferimento provvisorio, il volume previsionale dichiarato dallo stesso produttore; al termine dell'esercizio si procederà al conguaglio a credito/debito risultante dai dati definitivi; il pagamento dell'eventuale saldo a debito, avverrà con le stesse modalità previste alla lettera a e b, IV comma, dell'articolo 4 ;
- VI.** Il contributo annuale erga omnes è composto da:
- a. Contributo per costi di struttura sede del consorzio per funzioni svolte a beneficio di tutti i produttori;
 - b. contributo relativo all'attività di valorizzazione, promozione e informazione del consumatore;
 - c. contributo relativo all'attività di tutela e vigilanza;
 - d. eventuale contributo aggiuntivo relativo alle sole attività di servizio rivolte ai soci;
 - e. contributi straordinari per eventuali ulteriori attività di vigilanza e tutela non previste;

- VII. I soggetti inseriti nel sistema dei controlli non associati al Consorzio sono tenuti al pagamento dei contributi di cui alla lettera a), b), c) ed e) relativi alle funzioni erga omnes;
- VIII. tutti i produttori immessi nel sistema di controllo, oltre al pagamento dei contributi annuali erga omnes, sono tenuti, all'occorrenza, al versamento di eventuali contributi straordinari , ancorché posti a carico di singole categorie di associati e non associati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e per eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto;
- IX. il Consiglio di amministrazione ha facoltà di proporre, all'assemblea dei Soci, una commisurazione variabile diversa del contributo per le singole sottocategorie di Soci e non soci della denominazione tutelata, sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea e delle modifiche apportate in corso di anno;
- X. i termini di pagamento di tutti i contributi che precedono saranno periodicamente stabiliti dal Consiglio di amministrazione con apposito regolamento o delibera e comunicati successivamente a tutti i produttori immessi nel sistema di controllo e ratificati nella prima assemblea utile dei soci.

Art. 5 – norme esclusive per i soci e norme comuni a tutti i produttori immessi nel sistema di controllo per sanzioni relative a violazioni di ritardo/omesso versamento dei contributi

- I. La mancata corresponsione dei contributi di cui all'Art. 4 del presente regolamento comporta, per i Soci del consorzio, l'immediata sospensione dei diritti Sociali trascorso inutilmente i termini stabiliti ai successivi commi II. , III. e IV. ;
- II. il versamento deve essere effettuato in base al calendario deliberato dal Consiglio di amministrazione e ratificato dall'assemblea dei soci del consorzio in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione. Le scadenze di pagamento fissate nel calendario hanno uguale effetto per tutti i produttori immessi nel sistema di controllo, soci e non soci;

- III.** i contributi annuali erga omnes e quelli specifici per servizi ai soci e non soci del consorzio, nonché i contributi straordinari, sono esatti in tre o più rate di uguale importo salvo conguagli a fine esercizio a credito/debito a carico di tutti i produttori immessi nel sistema di controllo. I conguagli vengono deliberati dal Consiglio di amministrazione e ratificati nella prima assemblea utile dei soci;
- IV.** in caso di ritardo del versamento della singola rata, Il consorzio invia al produttore inadempiente, immesso nel sistema di controllo, un primo sollecito di pagamento entro il giorno cinque del mese successivo alla naturale scadenza del termine di pagamento della rata di contributo che normalmente è previsto entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, concedendo, altresì, l'ulteriore termine di 5 (cinque) giorni per il pagamento della rata scaduta. Riscontrato il mancato pagamento alla scadenza prevista, il Consorzio invia nei 5 giorni successivi un secondo avviso di sollecito con l'ulteriore termine di 5 giorni per il pagamento della quota sulla quale verranno calcolati gli interessi con le modalità di cui al comma II dell'articolo 3 ; trascorso inutilmente l'ulteriore termine di pagamento concesso nel secondo avviso di pagamento , il consorzio è legittimato ad esercitare ogni diritto per il recupero del credito adottando procedure legali di messa in mora salvo l'applicazione, in via del tutto eccezionale, delle procedure di regolarizzazione previste al successivo comma V;
- V.** per le morosità riscontrate, previa valutazione dei motivi di ritardo del versamento giustificati idoneamente dal produttore, il consorzio può autorizzare, eccezionalmente, il rateizzo dei contributi dovuti erga omnes dai soggetti immessi nel sistema di controllo della "Pasta di Gragnano IGP", concedendo la possibilità del pagamento in tre rate aventi scadenza mensile; il consorzio fissa la data di scadenza di ogni singola rata comprensiva degli ulteriori interessi applicati con le modalità di calcolo di cui al comma II dell'articolo 3; è concessa una tolleranza di tre giorni di ritardo per il pagamento di ogni singola rata del rateizzo accordato. Il ritardo di pagamento oltre il terzo giorno comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la

restante somma, dovrà essere pagata interamente nel termine di 10 (dieci) giorni successivi alla data di scadenza dell'ultima rata non versata, maggiorata di ulteriori interessi calcolati in base alle previsioni di cui al comma II dell'articolo 3;

- VI.** esaurita infruttuosamente la procedura di esazione prevista dal presente regolamento di applicazione, nei confronti dei soli soci, fermo restando ogni diritto del Consorzio per il recupero del credito per vie legali, il consiglio di amministrazione è chiamato a decidere sulla espulsione del socio moroso, al quale è concessa la facoltà di opporsi con il procedimento previsto al sesto comma dell'articolo 8;
- VII.** la mancata corresponsione dei contributi di cui all'art. 4 , fermo restando ogni diritto del consorzio per il recupero del credito per vie legali , comporta per tutti i Produttori immessi nel sistema di controllo , la segnalazione al MASAF e All'ICQRF , che previo accertamento, applicheranno le sanzioni previste all'art. 3 , commi 4 e 5 , del Decreto Legislativo n. 297 del 19/11/2004.

"Estratto commi 4 e 5, articolo 3, D.Lgs n.297 del 19/11/2004"

Co. 4 - Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo di una denominazione protetta, che non assolve agli obblighi pecuniari, in modo totale o parziale, nei confronti del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), è sottoposto, previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato.

Co. 5 - Per tutti gli illeciti previsti ai commi 3 e 4, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica la sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.

- VIII.** il consorzio, con delibera del consiglio di Amministrazione, ha facoltà di stabilire anche termini diversi rispetto a quelli deliberati in precedenza per il pagamento dei contributi erga omnes, dei contributi per servizi esclusivi ai soci e ai produttori non soci immessi nel sistema di controllo e per contributi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto;
- IX.** il consorzio, con comunicazione annuale, inoltra informativa sui contributi a carico di ogni singolo produttore immesso nel sistema di controllo, altresì comunica la corresponsione di contributi ancorché posti a carico di singole categorie di associati e non associati, nel rispetto

dei criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto.

Art. 6 – diritto di controllo da parte dei soci

I. Ispezione libri sociali:

- a. Il diritto di ispezione dei libri sociali, permette ai Soci il diritto di verificare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee, nonché di estrarre copia di detti libri, a proprie spese, dimostrando il proprio concreto interesse alla consultazione.
- b. il diritto di ispezione generale è conferito esclusivamente agli Amministratori, Sindaci e altri soggetti incaricati del controllo individuate nelle Autorità Governative e della Pubblica amministrazione, nonché all'Organismo di controllo. Tali Organi, non hanno limitazioni sull'esercizio del diritto di ispezione generale, in quanto costituisce lo strumento necessario per l'esercizio del potere di vigilanza sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile del consorzio.

II. Diritto di informazione:

- a. Il diritto di informazione consiste nella possibilità di richiedere specifiche informazioni all'organo amministrativo su determinati aspetti legati alle decisioni sociali;
- b. tali diritti esercitati in virtù di quanto specificato alla precedente lettera "a", sono limitati ad ipotesi singole e ben determinate.

III. Norme comuni sul diritto di controllo dei soci:

- a. al diritto di controllo dei soci, il linea generale, deve essere affiancato il principio di correttezza e di buona fede. Tali principi, impongono la valutazione sulla ingerenza nell'attività sociale in misura proporzionale all'effettiva tutela dell'interesse protetto;
- b. si verifica una violazione del principio di correttezza e buona fede, qualora vengono richieste informazioni, chiarimenti e/o ispezioni di cui non si abbia effettivamente bisogno

o quando vengono divulgate interpretazioni formalistiche e pretestuose che ciascuno potrebbe utilizzare per avvantaggiarsi a danno dell'altra parte;

- c. l'esercizio del rifiuto a fornire documenti, è ammesso in caso di abuso del diritto di controllo da parte del socio, come avviene nel caso di richieste di informazioni già note, del tutto irrilevanti o con finalità di mero disturbo.

Art. 7 – norme di riservatezza e privacy

- I. Il socio del consorzio è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni consortili in suo possesso, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e succ. mod. e integr. e del Regolamento UE n. 2016/679. Conseguentemente dovrà adottare ogni provvedimento idoneo a garantire tale riservatezza.
- II. **In particolare il socio:**
 - a. deve porre ogni cura nella Sua sede per evitare che ai dati del consorzio in possesso, trasmessi o richiesti, possano accedere persone non autorizzate;
 - b. deve conservare e tutelare i documenti e stampati trasmessi dal consorzio, provvedendo alla loro eventuale distruzione se non più necessari;
- III. al termine della consultazione della documentazione trasmessa dal consorzio, se risulta necessario conservare i documenti presso la propria sede, il Socio avrà cura che gli stessi dovranno essere riposti in armadi, cassetti o altri contenitori muniti di serratura;
- IV. il socio si obbliga a non comunicare ad alcuno né durante né dopo la eventuale cessazione della qualifica di socio, regolamenti, studi e ricerche, dati contabili, tecnici, commerciali, economici, amministrativi e finanziari relativi alle attività del consorzio; altresì si obbliga a non utilizzare tali dati nel Suo personale interesse o nell'interesse di terzi, né lasciarli utilizzare ad altri, riconoscendo al consorzio, in caso contrario e senza pregiudizio delle responsabilità penali, il pieno diritto al risarcimento dei danni.

Art. 8 – sanzioni per violazioni delle norme contenute nello statuto e nel presente regolamento

- I. Fermo restando il contenuto dell'art. 10 per la parte relativa alla esclusione del socio e dell'art. 39 dello statuto (sanzioni e penali a carico dei consorziati), il consorzio può vincolare i propri associati ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell'immagine e del prestigio della denominazione tutelata;
- II. Nei confronti dell'associato che non rispetti lo statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il Consiglio di amministrazione può, in relazione alla gravità dell'infrazione, comminare le seguenti sanzioni:
 - a) censura con diffida;
 - b) sospensione temporanea dai diritti Sociali per un periodo da tre mesi ad un anno;
 - c) sospensione dall'uso del marchio consortile per un periodo da tre mesi ad un anno;
 - d) esclusione dal Consorzio.
- III. Le sanzioni previste al comma II, da lett. a) a lett. d), saranno applicate con gradualità, tenuto conto della recidiva, mentre sarà senz'altro adottata la sospensione dai diritti Sociali o dall'uso del marchio, ovvero l'espulsione, quando l'infrazione acquisti particolare gravità in relazione alle vigenti leggi che regolano la materia, o comunque arrechi danno al prestigio del Consorzio o del suo marchio e in violazione dell'art. 8 dello statuto sociale;
- IV. nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata A.R. o Pec , a regolarizzare la propria posizione entro un congruo termine, stabilito in 30 (trenta) giorni, o a far pervenire, se lo ritenga opportuno, chiarimenti o giustificazioni;
- V. I provvedimenti di cui al comma precedente devono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R. o Pec;
- VI. contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato potrà instaurare controversia ricorrendo al Collegio Arbitrale nel caso che il provvedimento possa formare

oggetto di compromesso, adottando modi e termini previsti dall'art. 40 dello statuto sociale. Il ricorso validamente presentato provoca la sospensione dell'irrogazione delle sanzioni ;

- VII.** a tutela degli interessi del consorziato, per particolari procedimenti avviati dalle autorità di controllo esterne, è ammessa a titolo cautelativo e con richiesta volontaria e formale, l'autosospensione del socio fino all'esaurirsi delle procedure che hanno determinato l'avvio del provvedimento. Per tutta la durata del provvedimento di autosospensione, il socio è tenuto a informare il consorzio su ogni circostanza relativa a nuovi elementi meritevoli di valutazione da parte del consiglio di amministrazione;
- VIII.** Al socio autosospeso, per tutta la durata del procedimento di autosospensione, è precluso l'esercizio del voto, l'utilizzo del logo del consorzio contenente la dicitura "Gragnano Città della Pasta", ogni forma di pubblicità, anche sublimale, di appartenenza al consorzio. Inoltre, non potrà partecipare alle attività singole o collettive di promozione per finalità indirizzate alla valorizzazione della denominazione protetta.

Art. 9 – rinvio alle norme di statuto

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute nello statuto sociale , approvato con assemblea straordinaria dei soci del 07/11/2018 .

Art. 10 – Modifiche

Il presente regolamento può essere soggetto a modifiche, da parte del Consiglio di Amministrazione, per adeguamenti alla disciplina comunitaria, norme di legge nazionali, decreti attuativi, norme di statuto o ulteriori regolamenti .

Art. 11 – Pubblicazione atto

il presente regolamento è pubblicato sulla pagina ufficiale del sito internet del "Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano I.G.P." e comunicato a tutti i produttori immessi nel sistema di controllo .

Art. 12 – entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore entro 30 giorni dalla sua pubblicazione sul sito ufficiale del
“Consorzio di tutela della Pasta di Gragnano IGP” .

F.to il Consiglio di Amministrazione